



NOTA INTERPRETATIVA

Aggiornamento per l'annualità 2014

Ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dell'emanando Decreto Interministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

a cura dell'Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione Civile

Premessa

Nel fare riferimento al D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra “enti proprietari” delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox, al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed agevolare la predisposizione degli atti circa l'entrata in vigore di tali disposizioni, continuano a sussistere punti di criticità in attesa dell'attuazione dell'art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che prevede espressamente l'emanazione di un apposito Decreto Interministeriale.

In linea con quanto già anticipato nelle precedenti note, che si allegano alla presente, e a cui si fa riferimento circa le disposizioni in questione e nelle more dell'emanazione del Decreto Interministeriale citato, non ritenendo abrogato il **comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010**, l'applicabilità della norma è riferita solo dall'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del Decreto Interministeriale citato ed in ogni caso all'esercizio finanziario successivo a quello in corso.

Ritenendo altresì esplicita la previsione contenuta all'art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e quindi riferita anche ai proventi dell'esercizio finanziario dell'anno 2014, ai fini della successiva trasmissione delle informazioni richieste si raccomanda – anche per l'anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l'obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere, nelle more dell'emanazione del Decreto Interministeriale, ad una gestione separata tra le informazioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 e quelli relativi alle altre violazioni.

Infine, circa la trasmissione delle informazioni citate si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati, tale incombenza potrà non essere osservata.